

**Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61**

**VISTI**

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- l'articolo 17, commi 3 e 4, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni;
- l'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- l'articolo 4 della Legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- l'articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, 1 quinquies del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese - art. 13 Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";

- il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- il Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- il Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- l'art. 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico";
- il Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169";
- gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);
- l'articolo 52 "Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS" del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
- il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128;
- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.M. 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";
- il Decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61";
- il Decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- la Nota MIUR del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione Prot. 3299 del 23 novembre 2018 avente per oggetto "Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61".
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019);
- il Decreto ministeriale del 23 agosto 2019 n. 766 "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale", di cui al Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (*Europass*);
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (*EQAVET*);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (*ECVET*);
- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) del 3 marzo 2010 dal tema "*Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*";

- le Conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'Istruzione del 15 febbraio 2013 su "Ripensare l'Istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori" in risposta alla Comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012;
- la Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo, circa l'"Alleanza Europea per l'apprendistato" per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione del 2 luglio 2013;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2016) 381 final del 10 giugno 2016 dal tema "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa - Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività";
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" che abroga la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 9009/2018 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la Legge regionale del 28 dicembre 2007 n. 28 e s.m.i., recante "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";
- la Legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995 e s.m.i., recante "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

## **RICHIAMATE**

le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Piemonte:

- D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448 "Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della D.G.R. del 02 agosto 2006 n.152-3672";
- D.D. 1 luglio 2016, n. 420 "Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze";
- D.G.R. 16 gennaio 2017 n. 20-4576 per l'autorizzazione dei "Corsi Riconosciuti" ai sensi dell'art. 14 Legge regionale 13 aprile 1995 n. 63. Revoca allegato I della D.G.R. n. 152-3672 del 2.8.2006 e s.m.i.;
- D.D. 18 settembre 2017, n. 849 di approvazione del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema";
- D.G.R. 4 - 390 del 18 ottobre 2019, che ha definito il regime di accreditamento finalizzato esclusivamente al rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli II.PP.
- D.G.R. del 8 novembre 2019 n. 8-468 di "Recepimento Accordo stipulato in Conferenza Stato - Regioni del 1° agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Indirizzi.";
- la D.D. n. 1565 del 19/11/2019 che ha approvato l'elenco delle figure nazionali e dei profili regionali che costituiscono il Repertorio della Regione Piemonte delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema IeFP a partire dall'anno 2020/2021

## DATO ATTO CHE

la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte dal 2011 al 2015 hanno sottoscritto Accordi per la realizzazione, nei relativi anni scolastici, di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio di qualifiche triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87.

## RITENUTO

di dare continuità alla realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio delle qualifiche triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, già prevista con l'Accordo approvato con D.G.R. del 27 dicembre 2018 n. 13-8248, sottoscritto dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in data 28 dicembre 2018 al fine di:

- dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 4 e dall'art. 7, c. 2, del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 61, per realizzare il raccordo, l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dell'offerta formativa in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, anche attraverso l'attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale in via sussidiaria per il rilascio della qualifica e del diploma professionale, nell'interesse prioritario delle studentesse e degli studenti;
- dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 4 c. 1 del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 per quanto attiene la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale con le attività integrative di cui all'art.3 c. 2 del medesimo Decreto, nonché la definizione delle modalità di accesso dei medesimi all'esame di qualifica e di diploma professionale;
- innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea, garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di leFP delle Regione Piemonte.

## TRA

la Regione Piemonte, Piazza Castello 165 - 10124 Torino, Codice Fiscale 80087670016 - Partita Iva 02843860012, rappresentata dall'Assessore all'istruzione, lavoro, formazione professionale, Elena Chiorino, nata a Biella il 02/02/1977 e domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Assessorato all'istruzione, lavoro, formazione professionale in Via Magenta 12 Torino, d'ora in poi denominata REGIONE PIEMONTE;

## E

il MIUR Direzione Generale Regionale per il Piemonte - U.S.R. Piemonte, Corso Vittorio Emanuele II 70, Codice Fiscale 97613140017, rappresentato da Fabrizio Manca, nato a Cagliari il 17/01/1964, e domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, d'ora in poi denominato U.S.R. PIEMONTE;

di seguito denominati congiuntamente LE PARTI

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Art. 1 - Finalità dell'Accordo

1. Le parti, con il presente Accordo, disciplinano:
  - a. le modalità realizzative per l'attivazione in via sussidiaria dei percorsi di leFP per il rilascio della qualifica triennale e del diploma professionale da parte degli Istituti Professionali (I.I.P.P.) interessati, anche in continuità con l'offerta assicurata negli anni precedenti, nell'ambito della programmazione regionale del sistema di leFP;

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

- b. i criteri e le modalità di accesso al sistema di riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito degli interventi integrativi di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 per gli studenti iscritti ai percorsi di IP volti all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale;
    - c. il raccordo tra i sistemi attraverso i passaggi tra i percorsi di IP e leFP e viceversa, nel rispetto dell'Accordo CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto Ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427.
  2. Le Parti concordano sull'intendere l'offerta sussidiaria realizzata dagli II.PP. come finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente di accedere ai percorsi del secondo ciclo, caratterizzati da diversa identità e pari dignità, del sistema di IP e del sistema di leFP, anche nell'ottica di contrastare e prevenire la dispersione scolastica.
  3. A tal fine le parti convengono di:
    - a. proseguire l'offerta dei percorsi di leFP negli II.PP. da realizzare in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 4, c. 4 del D.lgs 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018;
    - b. stabilire che a partire dall'anno scolastico 2020/21 i percorsi di leFP da realizzare in via sussidiaria saranno erogati ai sensi dell'articolo 4, c. 4 del D.lgs 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018;
    - c. considerare che i profili e gli indirizzi da adottare per la progettazione dei percorsi sono quelli presenti nel Repertorio regionale degli Standard, aggiornato ai sensi dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019. Questo Accordo è stato recepito in Piemonte con D.G.R. dell'8 novembre 2019 n. 8 - 468 "Recepimento Accordo stipulato in Conferenza Stato - Regioni del 1° agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Indirizzi" e con D.D. n. 1565 del 19/11/2019 che ha approvato l'elenco delle figure nazionali e dei profili regionali che costituiscono il Repertorio della Regione Piemonte delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema lefp a partire dall'anno 2020/2021;
    - d. di stabilire che il rilascio dei diplomi professionali sarà possibile solo dall'anno scolastico 2023/2024 se realizzato da IP li che avranno erogato un percorso triennale di qualifica in sussidiarietà. Tale diploma dovrà essere congruente con il titolo rilasciato in esito al percorso di qualifica svolto e, nel caso sia necessario, bisognerà prevedere attività di recupero.
  4. Le Parti concordano altresì che, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, si darà corso a una graduale integrazione della programmazione dell'offerta di istruzione professionale e di Istruzione e formazione professionale con l'obiettivo di rispondere in modo più coerente ai fabbisogni territoriali e alle esigenze delle persone e del sistema produttivo. L'offerta formativa per adulti dei sistemi di Istruzione professionale (di seguito IP) e di Istruzione e Formazione professionale (di seguito leFP), fatta eccezione per i percorsi erogati agli adulti in carcere in continuità con gli anni scolastici precedenti, potrà essere integrata con percorsi di qualifica professionale, con riferimento ai contenuti del presente accordo, secondo le regole che saranno definite, d'intesa tra le Parti, negli atti di programmazione.

## **Art. 2 – Realizzazione dell'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali**

1. Nell'ambito della programmazione regionale del sistema di leFP, gli II.PP. possono chiedere di realizzare in via sussidiaria percorsi di qualifica e di diploma, in relazione ai propri indirizzi

quinquennali di cui alla tabella di correlazione con qualifiche e diplomi leFP di cui all'allegato 4 del D.M. del 24 maggio 2018, n. 92 e sue successive modificazioni conseguenti all'adozione del nuovo repertorio lefp. Tali richieste devono essere presentate secondo le modalità definite dalla Regione Piemonte e tenere conto di quanto approvato nei Piani triennali dell'offerta formativa degli II.PP.

2. Gli II.PP., compresi quelli che offrono i percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 263/2012, realizzano i corsi per il conseguimento della qualifica e del diploma di leFP in via sussidiaria:
  - previo accreditamento regionale, come indicato al successivo art. 9;
  - nel rispetto delle indicazioni procedurali della Regione Piemonte (istanza, progettazione ed erogazione dei percorsi e certificazione finale) e con l'utilizzo dei dispositivi informatici messi a disposizione;
  - secondo l'ordinamento regionale dei percorsi di leFP per l'erogazione dei percorsi volti all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione, determinato dalla Regione Piemonte nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del Decreto legislativo n. 226/2005; tale ordinamento è composto dalle figure professionali su cui si deve assicurare la progettazione didattica e dagli standard formativi e di erogazione approvati dalla Regione;
  - nel rispetto dei parametri per la costituzione delle classi di cui al D.P.R. n. 81/2009;
  - con classi composte da studentesse e da studenti che scelgono, all'atto di iscrizione, di seguire i percorsi di leFP per il conseguimento delle qualifiche di durata triennale, ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del Decreto legislativo n. 61/2017;
  - garantendo:
    - la possibilità dei passaggi tra i sistemi di IP e di leFP secondo le modalità indicate dall'art. 5 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, del 10 maggio 2018, recepito con il Decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427;
    - l'equivalenza dei percorsi formativi e degli esiti di apprendimento delle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie Formative accreditate dalla Regione Piemonte e delle qualifiche triennali rilasciate al termine dei percorsi di leFP all'interno degli II.PP., con parità di trattamento da parte delle Commissioni previste dal D.M. del 22/5/2018, al fine di favorire i passaggi, anche attraverso opportune azioni di accompagnamento, delle studentesse e degli studenti interessate/i.
3. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria, gli II.PP., sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili, compresa l'eventuale assegnazione di personale in soprannumero, assicurano:
  - la determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
  - l'adeguamento agli Standard di erogazione della Regione Piemonte per i percorsi di leFP;
  - la personalizzazione dei percorsi in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
  - la caratterizzazione dell'offerta in rapporto alle nuove esigenze formative del mondo del lavoro, con riguardo anche al territorio.
4. La Regione Piemonte approva l'offerta formativa sussidiaria di leFP degli II.PP. autorizzati ad attivare i percorsi di qualifica e di diploma professionale e, per ognuno di essi, le figure professionali relative alle qualifiche rilasciate.

5. L'effettiva attivazione dei percorsi di qualifica e di diploma è subordinata al loro riconoscimento da parte della Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n. 63/95, art. 14, della D.G.R. n. 20-4576 del 16.01.2017 e delle relative "Linee Guida Tecniche sulla presentazione e gestione dei percorsi di leFP da parte degli Istituti Professionali" e agli Standard di progettazione e di erogazione in corso di definizione;
6. Gli II.PP. dovranno programmare le loro attività formative riferendosi alle figure nazionali e agli indirizzi contenuti nell'Accordo recepito con D.G.R. del 8 novembre 2019 n. 8-468 i cui profili sono inseriti nel Repertorio regionale degli Standard approvati con la tabella allegata alla D.D. n. 1565 del 19/11/2019; potranno inoltre erogare i corsi di qualifica in funzione della disponibilità dei laboratori necessari per la realizzazione delle qualifiche di cui sopra.

### **Art. 3 – Determinazione degli organici**

1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli II.PP., per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti della corrispondenza, in via di definizione, tra gli ambiti formativi di leFP e le classi di concorso di ordinamento degli II.PP.
2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte degli II.PP. avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64, comma 4 della Legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica statale complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.
3. Le classi iniziali degli II.PP. si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di I.P e di leFP, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di leFP potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto. L'organico dell'Istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario dei percorsi di studio attivati, di IP e di leFP.
4. In nessun caso l'applicazione degli standard formativi dei percorsi di leFP e delle misure di raccordo tra il sistema di IP e il sistema di leFP può determinare un maggior fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate a livello statale.

### **Art. 4 – Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa**

1. Ai sensi del D.M. n. 427 del 22 maggio 2018, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:
  - a. per i primi tre anni dei percorsi di leFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
  - b. al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di leFP a quelli di IP.

Ai fini della determinazione dell'annualità di inserimento di cui all'art. 8 c. 5 del Decreto legislativo n. 61/2017, nel riconoscimento del principio di equivalenza formativa dei percorsi di leFP e IP, gli II.PP., e in particolare quelli accreditati per il sistema di leFP, si impegnano ad attivare le opportune azioni finalizzate a valorizzare la qualifica e il diploma professionale quali titoli di accesso per l'ammissione ai percorsi di IP, con l'obiettivo di favorire il conseguimento del diploma quinquennale di istruzione nel minor tempo possibile. A tal fine si utilizzerà la tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali di IP di cui all'Allegato 4 al D.M. del 24 maggio 2018, n. 92, ferma restando la progettazione di eventuali moduli integrativi per il riallineamento e l'integrazione delle competenze finanziati anche con specifiche risorse regionali laddove disponibili.

2. I passaggi di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo si attuano secondo le previsioni del D.M. del 22 maggio 2018 n. 427.



3. Per favorire l'adozione di modalità operative efficaci di comparazione tra i percorsi di leFP e di IP in funzione dei passaggi, le parti concordano sull'opportunità di avviare specifici tavoli di confronto, una formazione dei docenti dei due sistemi, linee guida mirate e modelli operativi di riferimento approvati da Regione Piemonte e da U.S.R. Piemonte.
4. Il termine temporale per la presentazione della domanda di passaggio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo rep. 100/CSR, recepito dal D.M. del 22 maggio 2018 n. 427, è fissato:
  - per i passaggi dai percorsi di leFP ai percorsi di IP nei primi due anni:
    - al 31 gennaio per i passaggi nel corso dell'anno formativo;
    - al 30 giugno per i passaggi al termine dell'anno formativo;
  - per i passaggi dai percorsi di IP ai percorsi di leFP nei primi due anni:
    - al 15 marzo per i passaggi nel corso dell'anno scolastico/formativo;
    - al 30 giugno o al 15 settembre per i passaggi al termine dell'anno scolastico/formativo.

Nel terzo anno, per i passaggi nel corso dell'anno scolastico/formativo sia da IP a leFP sia da leFP a IP, il termine è fissato al 30 novembre.

**Art. 5 – Interventi integrativi per il riconoscimento dei crediti ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica per gli allievi di classi frequentanti un percorso quinquennale di istruzione professionale.**

1. Al fine di prevenire l'abbandono scolastico, gli II.PP. che realizzano percorsi quinquennali possono preparare per l'esame di qualifica gli allievi che ne facciano richiesta, realizzando interventi per integrare il percorso di istruzione professionale con attività idonee a far acquisire, nell'ambito del Piano Formativo Individuale (P.F.I.), conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi per l'accesso all'esame di qualifica. Al fine di realizzare questi interventi in coerenza con gli standard formativi della Regione Piemonte, la definizione del riconoscimento del credito e della procedura di accesso all'esame saranno precisate in apposite disposizioni regionali.
2. Gli interventi integrativi consistono in adattamenti del percorso e/o nella realizzazione di moduli integrativi funzionali all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso all'esame.
3. Gli II.PP. realizzeranno gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo utilizzando nel biennio, la quota di personalizzazione di almeno 264 ore di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del D.lgs. 61/2017 e, nel triennio, gli spazi di flessibilità, nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente o, in alternativa, i vari strumenti dell'autonomia scolastica purché equivalenti in termini di monte ore dedicato.
4. Ai fini dell'ammissione dell'allievo all'esame di qualifica è obbligatoria la realizzazione di un adeguato periodo di stage, anche attraverso il monte ore dell'alternanza scuola lavoro, per un periodo di almeno 200 ore. Lo stage potrà essere effettuato anche tra il termine del secondo anno e l'inizio del terzo anno.
5. Gli II.PP. dovranno comunicare alla Regione Piemonte l'attivazione degli interventi di cui al presente articolo entro il 31 gennaio dell'a.s. di avvio della classe prima, secondo le disposizioni regionali di cui al comma 1 del presente articolo.
6. L'esame dovrà essere svolto presso lo stesso istituto professionale che ha curato gli interventi integrativi. L'istituto dovrà essere in possesso dell'accreditamento regionale e disporre dell'addetto alle operazioni di certificazione.
7. Al termine di ogni anno scolastico, effettuata una valutazione delle competenze acquisite dagli allievi a seguito degli interventi integrativi, i docenti individueranno eventuali misure correttive o compensative, se ritenute necessarie per il conseguimento della qualifica.

8. Nel corso del terzo anno l'istituto dovrà individuare gli allievi ammissibili all'esame di qualifica e chiedere la nomina della commissione di esame, osservando tempistiche e modalità che verranno meglio precisate attraverso apposite disposizioni regionali.
9. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati in autonomia dagli II.PP. o anche in collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale, con i quali saranno stipulati Accordi o Convenzioni per la definizione delle collaborazioni.
10. Gli alunni potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito agli interventi integrativi, anche in caso di passaggio ad un percorso di IeFP per il conseguimento di una qualifica secondo le fasi e le modalità previste dalla normativa regionale.
11. Alle medesime condizioni possono essere realizzati interventi integrativi laddove il numero di domande di iscrizione iniziale ad un percorso di qualifica sia insufficiente ad assicurare la costituzione di un gruppo classe di IeFP.
12. A partire dall'anno formativo 2021-2022 non sarà più possibile realizzare interventi integrativi ai fini dell'ammissione all'esame per intere classi frequentanti il percorso quinquennale. Pertanto dall'anno formativo 2021-2022 per adempiere a queste richieste, gli II.PP. dovranno realizzare in via sussidiaria i percorsi triennali di qualifica di cui all'art. 2.
13. Gli interventi integrativi possono essere realizzati anche nei percorsi di istruzione erogati agli adulti in carcere.

#### **Art. 6 – Misure di accompagnamento per i passaggi tra i sistemi formativi**

1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento previste nell'art. 8, c. 3 e c. 4 del Decreto 61/2017 e nell'art. 9 del D.M. del 17 maggio 2018, con particolare riguardo:
  - a. all'approvazione di apposite linee guida di cui all'art 2 c. 5, che individueranno modalità operative e indicazioni procedurali più specifiche, sulla base del D.M. 22 maggio 2018 "Recepimento dell'accordo riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP" e sulla base delle Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61) di cui al Decreto direttoriale del 25 settembre 2019 n.1400 del MIUR.
  - b. alla collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di:
    - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze e valutazione degli apprendimenti;
    - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
    - interventi territoriali di orientamento;
  - c. alla costituzione di reti di scuole e di agenzie formative nell'ambito delle quali istituire anche le Commissioni per la valutazione sui passaggi al fine di evitare l'autoreferenzialità delle istituzioni scolastiche o delle istituzioni formative e dare piena attuazione all'art. 8 del sopracitato D.lgs n. 61/2017 per l'attribuzione del credito formativo e della sua valorizzazione.

## **Art. 7- Esami finali e certificazione**

Gli esami conclusivi dei percorsi e il rilascio delle certificazioni di qualifica e diploma professionale di cui al presente Accordo si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dalla Regione Piemonte, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17 e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

## **Art. 8 - Aspetti finanziari**

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli II.PP. non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Le risorse previste dalla vigente normativa statale e dal CCNL di comparto per il "Fondo di Istituto" e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale e di supporto, necessaria all'attuazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli II.PP., anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di leFP e gli interventi integrativi, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale e assegnate alle diverse classi previo accordo in sede di contrattazione integrativa di istituto.
3. Gli oneri relativi agli esami di qualifica sono a carico della Regione Piemonte nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale. Tali oneri comportano la corresponsione del gettone di presenza e delle spese di viaggio del presidente e dell'esperto del mondo del lavoro. Eventuali richieste di rimborso forfetario o contributo presentate dalle scuole sedi degli esami di qualifica per le spese vive delle prove pratiche potranno essere soddisfatte, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Regione Piemonte.

## **Art. 9 – Accreditemento**

1. Le Istituzioni scolastiche che intendono realizzare percorsi di qualifica regionale o di diploma professionale debbono essere accreditate dalla Regione Piemonte, secondo le modalità individuate specificatamente per i percorsi di leFP. Analogamente dovranno essere accreditati gli II.PP. che realizzano interventi integrativi di cui all'art. 5.
2. La Regione Piemonte, con D.G.R. 4 – 390 del 18 ottobre 2019 ha definito il regime di accreditamento finalizzato esclusivamente al rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli II.PP.

## **Art. 10 – Monitoraggio e valutazione**

1. La Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano in un'azione di monitoraggio dell'offerta sussidiaria e degli interventi integrativi di cui al presente accordo, finalizzata al progressivo miglioramento qualitativo del sistema e all'individuazione delle migliori soluzioni regolamentari e organizzative che favoriscano il successo formativo degli allievi, anche attraverso la costituzione di gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Parti, degli II.PP. e delle agenzie formative titolari di percorsi di leFP.
2. Le Parti concordano di istituire un gruppo tecnico specifico costituito da Regione Piemonte, U.S.R. e rappresentanza di II.PP., al fine di supportare la progettazione e la realizzazione dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà, in coerenza con i profili standard previsti dal Repertorio Regionale e degli interventi integrativi finalizzati alla maturazione dei crediti formativi per l'accesso agli esami finali.

## Art. 11 – Disposizioni attuative, transitorie e finali

1. Per attivare i percorsi triennali di IeFP in via sussidiaria a partire dall'a.s. 2020/21, gli II.PP. dovranno attenersi alle seguenti indicazioni, nelle more della programmazione integrata di cui all'art. 1 c. 4:

- a. le domande e i progetti dovranno essere presentati entro il mese di aprile attraverso le procedure previste dalla direttiva "Corsi Riconosciuti" di cui alla D.G.R. del 16 gennaio 2017 n. 20-4576, le "Linee Guida Tecniche sulla presentazione e gestione dei percorsi di IeFP da parte degli Istituti Professionali" e gli Standard di progettazione e di erogazione;
  - b. le domande saranno valutate secondo una logica di continuità rispetto all'offerta di qualifiche realizzata negli anni precedenti e di non sovrapposizione rispetto all'offerta esistente;
  - c. i percorsi attivati a partire dall'a.s. 2020/21, faranno riferimento al nuovo quadro nazionale delle qualifiche.
2. I percorsi di Istruzione e Formazione professionale per il rilascio di qualifiche triennali, già avviati in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 andranno a completamento secondo quanto previsto dall'Accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in data 28 dicembre 2018.
3. Le Parti si riservano, a completamento della normativa nazionale prevista dal Decreto legislativo n. 61/2017 di valutare l'attribuzione dei crediti finalizzati al certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) acquisibili nel quinto anno. L'eventuale ampliamento sarà oggetto di successivo accordo.
4. Le Parti, al fine di condividere le azioni e i risultati dei monitoraggi effettuati sulla realizzazione del presente Accordo, prevedono la costituzione di una commissione composta da Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei comparti interessati.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo hanno validità per i cicli triennali che inizieranno negli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 – 2022/23.

Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo, anteriormente alla scadenza sopra indicata, per approfondire aspetti tecnici e operativi non precisati nel presente Accordo e per recepire eventuali innovazioni del quadro normativo e programmatico regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, addì .....

**Per la Regione Piemonte**

**Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**

**l'Assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione  
professionale, Diritto allo studio universitario**

**Il Direttore Generale**

*Elena Chiorino*



*Fabrizio Manca*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
AOODRPI - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*

*Ai sensi dell'articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i), si attesta che il  
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 13 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata*